

L'ITER BUROCRATICO

TUTTI I PASSI DA COMPIERE PER LO SCONTO FISCALE

di **Luca De Stefani**

► Per usufruire della detrazione Irpef del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, 40% nel 2015) sugli interventi agevolati per il recupero del patrimonio edilizio, in base all'articolo 1 del Dm delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41, i soggetti Irpef devono compiere alcuni passi, considerando che oggi non va inviata alcuna comunicazione preventiva all'agenzia delle Entrate.

1. L'adempimento più importante è quello di effettuare i pagamenti delle fatture relative agli interventi agevolati tramite bonifico bancario o postale, nella cui ricevuta devono essere risultati il riferimento normativo (ad esempio, detrazione Irpef del 36-50%, ai sensi dell'articolo 16-bis, dpr 917/1986 o Tuir), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

2. In determinati casi va però spedita, prima dell'inizio dei lavori, all'Azienda sanitaria locale (Asl) territorialmente competente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione con i seguenti dati: la generalità del committente dei lavori e la loro ubicazione; la natura dell'intervento; i dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con la sua assunzione di responsabilità in ordine al rispetto degli obblighi per la sicurezza sul lavoro e la contribuzione; la data presunta di inizio dei lavori.

La raccomandata alla Asl va spedita solo se il suo invio è obbligatorio ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), cioè per: cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (articolo 90, comma 3); cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; cantieri, in cui opera un'unica impresa, la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. Per i cantieri che non ricadono in questi casi e che quindi non

sono soggetti all'obbligo di notifica preliminare, l'invio della raccomandata alla Asl non è previsto.

La comunicazione alla Asl può anche essere unica con l'indicazione di tutte le imprese che interverranno. Se le imprese non operano contestualmente e i lavori iniziano prima della scelta di tutte le imprese, la comunicazione va inviata prima dell'inizio dei lavori della prima impresa e poi integrata con nuove comunicazioni prima dell'inizio dei lavori di ciascuna impresa (anche ditta individuale senza dipendenti) che interviene nel cantiere; l'omissione della comunicazione provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente.

3. Indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono avvenute le spese (la prima utile per le detrazioni) i dati catastali identificativi dell'immobile, a pena di decadenza dell'agevolazione.

4. Conservare ed esibire, in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria (provvedimento 2 novembre 2011): le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, relativamente alla tipologia di lavori da realizzare, come ad esempio la concessione edilizia, il permesso a costruire, la Scia, la Dia o la comunicazione di inizio lavori in Comune; la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti; le ricevute di pagamento dell'Ici, se dovuta fino al 2011; la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; per i lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; la comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Asl, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; le ricevute dei bonifici di pagamento.

● RIPRODUZIONE RISERVATA

